

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3987

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GITTI, COLLEONI, BIAGGI NULLO, TOROS, SINESIO, BORRA, CAVALLARI,
CENGARLE, MAROTTA VINCENZO, CAPPUGI*Presentata il 17 aprile 1967*Sistemazione della posizione dei dipendenti dell'INAM
che si trovano in particolari condizioni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Parlamento ha avuto modo, in questo ultimo periodo, di occuparsi dei problemi dei previdenziali e più precisamente dei trattamenti economici, giuridici e di quiescenza, che una declaratoria della Corte dei conti ha ritenuto non conformi a legge. Ha ampiamente esaminato nel dibattito che è seguito alla presentazione del disegno di legge governativo sulla stessa materia, i vari complessi aspetti del problema posto dalla cosiddetta regolamentazione unificata che, nel 1963, chiudeva un periodo di rivendicazioni del personale previdenziale ponendo basi concrete per un avvio ad una più generale riforma.

In quell'occasione si erano sottolineati gli scopi cui tendeva quella regolamentazione: scopi degni di ogni considerazione. Mirava, infatti, ad eliminare le allora esistenti sperequazioni tra lavoratori occupati nello stesso settore ed ha rappresentato il primo effettivo, concreto passo verso la riforma previdenziale, in quanto consentirà, senza pregiudicare la funzionalità dei nuovi servizi, il passaggio del personale dipendente da un ufficio ad un altro. Con tale normativa unificata, inoltre, si intendeva dare una definitiva sistemazione in ruolo ai circa 3.800 dipendenti temporanei o a speciale rapporto di impiego che, assunti in relazione alle aumentate e comprovate esigenze del servizio, pur prestando la

loro qualificata ed apprezzata opera, non potevano essere immessi nei ruoli in quanto i posti in organico erano insufficienti.

Infatti al momento dell'approvazione del regolamento organico (18 marzo 1950) la dotazione di personale non poteva che essere adeguata alle esigenze di allora.

Ora, se si considera che il bilancio dell'INAM dell'anno 1949 registrava uscite per prestazioni pari a 51 miliardi e 380 milioni mentre quello del 1965, sempre per le prestazioni, aveva raggiunto la eccezionale cifra di 785 miliardi e 317 milioni, si può ben comprendere quale straordinario sviluppo abbia avuto l'attività di questo Ente, sia in relazione alla migliorata qualificazione dell'assistenza, per effetto dell'adozione di quei provvedimenti che hanno costituito la cosiddetta « piccola riforma », sia per l'estensione dell'assistenza e sempre nuove categorie di beneficiari.

Per far fronte a tale eccezionale sviluppo e ai conseguenti adempimenti, talvolta del tutto imprevisi, l'Amministrazione non ha avuto altra via se non quella dell'utilizzazione immediata di qualificato personale con rapporto di carattere temporaneo.

La nuova regolamentazione ha dovuto tener presenti le nuove esigenze funzionali, in relazione soprattutto al pubblico interesse, adeguando ad esse gli organici.

Nei nuovi organici, che prevedevano, tra l'altro, una ristrutturazione delle carriere con una articolazione delle qualifiche diversa da quelle previste dal regolamento organico del 1950, è stato immesso il personale di ruolo.

Dei restanti posti l'Amministrazione ha riservato una parte al personale già in servizio con rapporto di carattere temporaneo.

Va precisato che l'immissione in ruolo del personale non di ruolo fu prevista nelle norme transitorie del nuovo ordinamento e che essa avrebbe potuto essere attuata anche col puro e semplice inquadramento del personale non di ruolo che fosse risultato in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento e avesse dato favorevole prova di capacità, così come è avvenuto in non infrequenti casi di sistemazione giuridica del personale effettuata sia dalle Amministrazioni dello Stato che da quelle di enti pubblici.

L'Istituto preferì tuttavia seguire la via dei concorsi interni per conseguire la garanzia formale e sostanziale dell'accertamento della idoneità e del merito del personale che doveva essere immesso nei ruoli.

Furono così banditi, con deliberazione consiliare 10 gennaio 1964, concorsi per esami scritti ed orali nei ruoli delle carriere direttive e di concetto e per titoli in quelli delle carriere esecutive ed ausiliarie.

L'espletamento di detti concorsi richiese però tempi diversi. Pertanto, al fine di evitare che dipendenti, i quali, al momento della indizione del concorso, erano tutti nella medesima situazione, dovessero poi iniziare concretamente la carriera in tempi diversi, l'Istituto deliberò che la data per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli fosse, per tutti i vincitori dei concorsi interni, quella dell'indizione dei concorsi medesimi, ossia il 10 gennaio 1964.

Avendo, la Corte dei conti, mosso rilievo circa la retroattività di atti di nomina in ruolo a seguito di concorsi per esame, l'Istituto, per adeguarsi a tale rilievo e salvaguardare tuttavia almeno in parte le legittime aspettative del personale, deliberò, il 15 ottobre 1965, una particolare norma transitoria, in base alla quale venivano abbreviati i periodi di permanenza nella qualifica iniziale dei vincitori dei predetti concorsi interni.

La misura di tale abbreviazione fu, in linea di massima, commisurata al tempo occorso per l'espletamento dei singoli concorsi e varia da un minimo di mesi 6 (categoria direttiva per la quale venne riconosciuta solo la metà di detto tempo) ad un massimo di mesi quindici.

In tal modo, anzitutto si adeguava il trattamento di questo personale a quello del restante personale dell'INAM e degli altri enti previdenziali, cui, con norma transitoria contenuta nel nuovo ordinamento delle carriere, era stato riconosciuto il diritto alla riduzione a metà del periodo necessario, secondo le norme dell'ordinamento stesso, per conseguire la prima promozione.

In secondo luogo, così facendo, si seguirono i precedenti della pubblica amministrazione che, procedendo a riordinamenti delle carriere, ha abbreviato le anzianità minime richieste per determinate promozioni.

La delibera del 15 ottobre 1965 venne approvata dai ministeri vigilanti del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro a condizione che gli effetti economici derivanti dai benefici di carriera anzidetti non decorresse da data anteriore a quella (5 gennaio 1966) del decreto di approvazione. In senso conforme venne adottata dall'Istituto la delibera del 21 gennaio 1966 e, successivamente, venne fatto luogo alle conseguenti promozioni, al maturare delle anzianità ridotte.

La Corte dei conti ha per altro confermato il precedente rilievo anche nei confronti delle nuove delibere osservando però che le stesse costituivano esercizio di potestà regolamentare in violazione del principio della « generalità della produzione normativa » in quanto avrebbe « riguardo a situazioni già maturate e a soggetti determinati sulla base delle graduatorie di merito ».

La conseguenza di ciò sarebbe la retrocessione di circa 3.800 dipendenti e l'obbligo degli stessi di restituire gli aumenti di stipendio conseguiti con le promozioni.

È superfluo sottolineare la estrema gravità di siffatta situazione che, come abbiamo ricordato superiormente, è la conseguenza di provvedimenti intesi unicamente ad assicurare la reale, sostanziale parità di trattamento nei confronti di tutti i dipendenti della stessa amministrazione, realizzando un evidente principio di equità.

Per tali motivi, ed al fine di evitare un gravissimo disagio che colpirebbe ingiustamente quasi un quinto del personale dell'ente, con inevitabili ripercussioni sul suo morale e sulla sua capacità di rendimento, ci permettiamo, onorevoli colleghi, di sottoporvi un provvedimento che, mentre pone rimedio a siffatta situazione, non comporta, è doveroso sottolinearlo, alcun aggravio per il bilancio dell'Istituto.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICÓLO UNICO.

Nei riguardi dei dipendenti dell'INAM vincitori dei concorsi interni indetti con deliberazione consiliare del 10 gennaio 1964 la anzianità minima nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli, prevista dalle norme permanenti e transitorie del vigente ordinamento delle carriere per ottenere la promozione alla qualifica immediatamente superiore, è ridotta del periodo di tempo di seguito indicato per ciascun ruolo:

Categoria direttiva:

ruolo amministrativo . . .	mesi 6
» sanitario	» 6
» farmaceutico	» 6
» legale	» 6
» tecnico edilizio . . .	» 6

Categoria di concetto:

ruolo di segreteria . . .	anni 1	mesi 3
» di ragioneria	» 1	» 1
» dei geometri		» 11
» dei disegnatori . . .		» 10
» degli assistenti sociali		» 10

Categoria esecutiva:

ruolo d'ordine	mesi 6
» degli infermieri . . .	» 6

Categoria del personale ausiliario:

ruolo del personale ausiliario	mesi 6
--	--------

Gli effetti economici derivanti dai benefici di carriera di cui al precedente comma non possono decorrere, comunque, da data anteriore al 5 gennaio 1966.